

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 507)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(BOZZI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1972

Agevolazioni tributarie per la costruzione di nuove linee ferroviarie

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è stata trasferita all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la competenza in materia di costruzione di nuove linee ferroviarie.

Poichè tali costruzioni costituiscono normalmente opere imponenti che, per le ragioni stesse che le ispirano, rispondono in sommo grado a motivi di pubblico interesse, particolarmente per quanto riguarda i vantaggi che esse arrecano sul piano sociale ed economico, si ritiene che per esse debba prevedersi un trattamento tributario di favore al pari di quello disposto dalla legislazione sulla costruzione di nuove autostrade e precisa-

mente delle leggi 16 settembre 1960, n. 1013, e 24 luglio 1961, n. 729, quando le modalità di esecuzione delle opere siano analoghe, cioè con il sistema della concessione.

Tale trattamento riguarda la esenzione da tasse, imposte e tributi — che sono sostituiti da una particolare quota fissa di abbonamento — per tutti gli atti e contratti che alle nuove costruzioni si riferiscono e per tutti i materiali necessari agli edifici ed alle opere accessorie.

Deve rilevarsi a tale proposito che le considerazioni che hanno giustificato e determinato la concessione di agevolazioni tributarie, al fine di facilitare la realizzazione del

piano di costruzioni stradali ed autostradali, sono valide anche per le nuove costruzioni ferroviarie. Si pone, a questo proposito, anche un problema di coordinamento tra i vari sistemi di trasporto, che va riferito non solo all'esercizio, ma in primo luogo agli investimenti.

Si pongono, infatti, sullo stesso piano, per quanto concerne l'aspetto fiscale, i costi delle due infrastrutture, riducendo, sia per l'uno che per l'altro sistema, il carico tributario complessivo in relazione alla contenutezza dell'aliquota di abbonamento prevista dalla citata legge sul piano di costruzioni autostradali (n. 729/1961).

Tale riduzione del carico tributario si risolve, anche per quanto concerne le condizioni di affidamento della costruzione dell'opera, a tutto vantaggio delle aziende concedenti o appaltanti, nel cui interesse in definitiva le agevolazioni vengono concesse, dal momento che detto onere viene ad esse trasferito dalle imprese appaltatrici o concessionarie, mediante una corrispondente maggiorazione dei prezzi.

Ciò potrebbe portare in pratica ad una riduzione delle effettive disponibilità nette per le costruzioni, con il rischio che alla fine il relativo stanziamento risulti insufficiente. D'altra parte, nessun beneficio sostanziale deriverebbe allo Stato e alla collettività in genere dal prelievo tributario, il cui effetto sarebbe poi annullato dal maggiore onere finanziario che la collettività sarebbe costretta a sopportare per le costruzioni.

Si aggiunge infine che il sistema dell'abbonamento nel pagamento delle imposte e delle tasse semplifica le procedure, elimina le contestazioni tra fisco e contribuenti e alleggerisce il lavoro non solo ai contribuenti medesimi ma anche presso i pubblici uffici competenti in materia tributaria.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge che prevede particolari agevolazioni tributarie per la costruzione di nuove linee ferroviarie che avvengono con il sistema delle concessioni, agevolazioni analoghe a quelle concesse in materia di nuove costruzioni stradali ed autostradali.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per la costruzione di nuove linee ferroviarie che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad affidare in concessione ai sensi del regio decreto legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, tutti gli atti e contratti relativi, ivi compresi le convenzioni per le concessioni, i contratti di appalto e di fornitura, i contratti di finanziamento e relative fidejussioni, l'emissione di obbligazioni ed i relativi interessi, sono esenti da tasse, imposte e tributi di ogni natura presenti e futuri spettanti sia all'erario dello Stato sia agli enti locali.

Le esenzioni di cui al comma precedente non si applicano ai tributi dovuti per il fatto obiettivo dell'importazione.

In sostituzione delle imposte, tasse e tributi di cui al primo comma le imprese concessionarie verseranno all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento annuo in ragione di centesimi cinque per ogni mille lire dei costi delle costruzioni.

Gli onorari notarili e gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti ad un quarto.

Sono esenti dall'imposta comunale di consumo i materiali necessari alla costruzione delle nuove linee ferroviarie di cui al primo comma e dei relativi edifici e opere accessorie.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.